



Estratto da:

Sport in regola

Regolamenti dell'attività sportiva
per il Comitato CSI di Ravenna

1^a Edizione
Ottobre 2009



uno sport per la vita

NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 2 - Regolamenti tecnici e norme federali

- 1 Per quanto non in contrasto con le presenti Norme e con il Regolamento nazionale per la Giustizia sportiva, per lo svolgimento delle varie discipline sportive all'interno del CSI, la Direzione Tecnica Nazionale, annualmente, provvede a specificare il Regolamento tecnico di riferimento da adottare per ciascuna disciplina sportiva (con l'indicazione dell'anno di edizione) e preciserà le eventuali disposizioni fatte proprie dal CSI.
- 2 Le Norme delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate si applicano nel CSI se e in quanto non in contrasto con il presente Regolamento. Sono fatte salve, tuttavia, le disposizioni contenute nelle relative Convenzioni le quali fanno parte integrante del presente Regolamento che si intende automaticamente dalle stesse modificato e derogato.

Art. 18 - Le Società sportive

- 1 Possono partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI ai vari livelli solo ed esclusivamente le Società sportive affiliate al CSI prima dell'inizio della manifestazione stessa.
- 2 All'attività sportiva del livello locale possono partecipare soltanto le Società sportive affiliate al Comitato territoriale nel cui ambito si svolge la manifestazione, salvo diversa previsione da parte del regolamento approvato dal competente Consiglio regionale e tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 10 e 11.
- 3 Fatto salvo il requisito dell'affiliazione al CSI, la partecipazione alle attività regionali e nazionali è regolata, volta per volta, dai regolamenti e dalle norme organizzative della singola manifestazione.
- 4 Non è in alcun modo consentita la partecipazione alle attività del CSI di Società che non siano allo stesso affiliate, fatto salvo quanto previsto dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva ed escluse, comunque, tutte le fasi ad ogni livello dei Campionati nazionali del CSI.
- 5 Le Società che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese eventuali fasi regionali, interregionali o nazionali.
- 6 Priorità in fase di iscrizione: *In caso di numero eccessivo di squadre iscritte, determinato dalla Commissione Tecnica, si utilizzeranno, al momento della stesura dei calendari, i seguenti criteri di esclusione in ordine di priorità:*
 - a) *partecipazione della Società ai Campionati o Tornei degli anni precedenti;*
 - b) *data di ricezione della domanda di iscrizione al Campionato;*
 - c) *presenza del responsabile di Società alla riunione di stesura dei calendari;*
 - d) *sorteggio.*

Art. 19 - Gli atleti

- 1 Possono prendere parte alle manifestazioni sportive ai vari livelli dell'Associazione solo ed esclusivamente atleti tesserati al CSI in favore di Società sportive già ammesse alla manifestazione, secondo quanto previsto dal precedente art. 18, in data antecedente alla prima gara alla quale prendono parte, per la disciplina sportiva nella quale gareggiano, la cui sigla deve essere riportata nella tessera secondo quanto previsto dalle norme per il tesseramento.
- 2 Non è in alcun modo consentita la partecipazione all'attività sportiva organizzata dall'Associazione di atleti non tesserati al CSI, anche se garantiti da altra copertura assicurativa, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 18.
- 3 Le norme per il tesseramento, approvate dal Consiglio nazionale del CSI, regolano le posizioni di doppio tesseramento, doppio tesseramento potenziale, svincolo, prestito ed altri istituti simili, ivi compresi quelli previsti dalle Convenzioni con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Associate o con altri Enti di Promozione Sportiva.
- 4 *Non è altresì consentita la partecipazione di atleti i quali, pur in possesso di regolare tessera CSI in corso di validità, risultino tesserati per società sportive diverse da quella con cui intendono giocare, fatte salve eventuali deroghe territoriali per singole manifestazioni.*
- 5 *Limitatamente alle fasi provinciali, è facoltà del CSI fissare un termine ultimo di tesseramento per partecipare al Campionato che sia diverso da quello eventualmente previsto per le fasi **regionali e nazionali**.*

Art. 23 - Iscrizioni alle attività e formulazione dei calendari gare

- 1 Per potere partecipare alle attività sportive organizzate dal CSI, le Società devono aderire alle stesse mediante l'iscrizione, la quale va effettuata entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento della manifestazione;

ove prevista va contestualmente versata la quota di iscrizione. Con l'iscrizione ogni Società deve fornire al Comitato tutte le notizie utili richieste dallo stesso per lo svolgimento dell'attività.

- 2 I termini, le modalità ed i costi per l'iscrizione alle varie attività sportive sono fissati ogni anno dai Comitati organizzatori.
- 3 Al termine delle iscrizioni e prima dell'inizio dell'attività, il Comitato organizzatore (ovvero la Commissione Tecnica di disciplina) formula il calendario della manifestazione.
- 4 Nella formulazione del calendario il Comitato terrà conto della disponibilità degli impianti a disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate all'atto dell'iscrizione da ciascuna Società.
- 5 La disponibilità in uno specifico spazio-orario del campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dal Comitato al momento dell'iscrizione per quanto possibile va sempre rispettata e non si potrà in alcun modo, in questi casi, tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle Società ospiti in sede di iscrizione.
- 6 La composizione dei gironi e la formulazione del calendario gare sono "atti amministrativi" del Comitato e come tali non sono soggetti a impugnazioni davanti agli Organi di giustizia sportiva.
- 7 *È obbligatoria la presenza di almeno un responsabile per Società nella serata in cui si compilano i calendari e si decide la formula del campionato o del torneo, fatti salvi accordi preventivi con la Commissione Tecnica.*
- 8 *Trascorsi sette giorni dalla data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, il calendario diventerà esecutivo e definitivo.*
- 9 *Una volta che il calendario è diventato definitivo ed esecutivo, l'unico modo per variare l'orario, la data, il luogo di una Gara, ecc., è effettuare uno "Spostamento Gara" (Vedi art. 24) tramite le modalità previste.*
- 10 *Le uniche variazioni a tale calendario che fanno fede sono quelle apparse sul Comunicato Ufficiale tramite la formula dello "Spostamento Gara".*
- 11 *Le gare concordate dalle Società senza avvertire il C.S.I. nelle modalità previste saranno perse da entrambe le squadre.*
- 12 *Verrà comunicata una data di improrogabile termine del Campionato/Torneo oltre la quale non dovranno essere in programma gare, e, quindi, oltre la quale non dovranno tassativamente essere spostate gare pena la perdita d'ufficio della Gara.*
- 13 *La Commissione Tecnica può disporre d'ufficio l'anticipazione ed il rinvio di gare per motivi derivanti da cause di forza maggiore, e/o per il buon funzionamento del Campionato e/o per ragioni valide di opportunità decise dalla stessa Commissione.*
- 14 *Le domande di iscrizione, redatte sul modulo apposito, dovranno pervenire al Comitato CSI entro l'inizio della riunione indetta per la compilazione del calendario o altro termine specificato, accompagnate dalla quota d'iscrizione e dalla eventuale quota cauzionale. Le tasse-gara dovranno essere saldate, salvo diverso termine o rateazione, almeno 24 ore prima della prima partita da disputare.*

Art. 24 - Spostamenti di gare

- 1 La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
- 2 Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.
- 3 *La società che effettua lo spostamento Gara, una volta presi accordi con gli avversari, deve comunicare la nuova data (orario e luogo) almeno 7 giorni prima della partita da variare alla Commissione tecnica, pena il non accoglimento della richiesta, utilizzando una dicitura del tipo: «La Società ... richiede lo spostamento della gara numero ... tra 'Squadra A' e 'Squadra B' del ... Ora ...Luogo e palestra ,...» viene spostata a data ... Ora ... Luogo e palestra ,...».*
- 4 *L'accettazione di uno "Spostamento Gara" comporta l'addebito alla Società richiedente della relativa tassa.*
- 5 *Per casi di effettiva eccezionalità, riconosciuti tali solo a insindacabile giudizio del Presidente della Commissione Tecnica, si potranno accettare spostamenti gare con rinvio a data indeterminata; in questo ultimo caso la Commissione Tecnica segnalerà una data massima entro la quale la Gara deve essere giocata, pena la perdita della Gara da parte della Squadra richiedente (la quale sarà responsabile interamente di un eventuale mancato recupero).*
- 6 *Lo "Spostamento Gara" causato per recesso della palestra da parte dell'Ente Proprietario (con presentazione di documento scritto che lo provi) o da casi di effettiva eccezionalità, decisi in modo inappellabile dalla Commissione Tecnica, sarà accettato senza alcuna tassa.*

Art. 25 - Rinvii di gare per motivi di forza maggiore

- 1 Per motivi sopravvenuti oltre il termine di scadenza previsto per la richiesta di rinvio, che impediscono alla Società di giocare una gara nel giorno e all'orario previsto dal calendario, è possibile avanzare istanza di rinvio per motivi di forza maggiore.
- 2 Tale istanza va presentata, accompagnata da idonea documentazione, al Comitato CSI nel modo più veloce possibile: per iscritto, per telegramma, fax o e-mail; sulla stessa decide la Commissione del Comitato per la disciplina sportiva interessata.
- 3 Avverso la decisione della Commissione è ammesso ricorso, da presentarsi entro il giorno successivo alla notifica alla Società, al Direttore Tecnico per l'attività sportiva il quale decide in merito in maniera definitiva.

Art. 28 - Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza

- 1 Il Comunicato Ufficiale si intende da tutti conosciuto all'atto della sua pubblicazione che avviene mediante affissione dello stesso all'albo del Comitato.

- 2 L'affissione deve avvenire in una giornata di apertura della sede del Comitato e all'inizio dell'apertura dello stesso in modo che il Comunicato possa essere effettivamente conosciuto da quanti ne hanno interesse.
- 3 Il giorno e le modalità di pubblicazione del Comunicato devono essere preventivamente portate a conoscenza delle Società sportive interessate.
- 4 Per favorire la conoscenza del Comunicato Ufficiale, esso è messo a disposizione di tutte le Società interessate, concordandone le modalità all'inizio dell'anno, mediante una delle seguenti forme:
 - § distribuzione del Comunicato Ufficiale presso la sede del Comitato, dei Comitati zonali;
 - § in altri posti a ciò deputati;
 - § invio per posta;
 - § invio per fax;
 - § invio tramite posta elettronica;
 - § pubblicato sul sito internet.
- 5 La pubblicazione o la trasmissione del Comunicato per via telematica deve intendersi "salvo errori ed omissioni". Detta pubblicazione, pertanto, viene effettuata solo ai fini divulgativi e non influisce sulla presunzione di conoscenza che avviene mediante la pubblicazione all'albo del Comitato territoriale del Comunicato stesso.

Art. 36 - Obblighi e doveri della Società ospitante

- 1 In occasione della disputa d'una gara, prima dell'inizio della stessa, la Società ospitante deve:
 - a) verificare l'effettiva disponibilità del campo di gioco;
 - b) verificare la regolarità degli impianti e delle attrezzature necessari per la disputa della gara;
 - c) verificare l'agibilità, l'igiene e la funzionalità degli spogliatoi per le squadre e per gli arbitri;
 - d) prendere tutte le misure necessarie per un corretto e sereno svolgimento della gara;
 - e) accogliere la Società ospite attuando, se necessario, ogni utile intervento connesso al dovere di ospitalità;
 - f) accogliere gli arbitri e mettere a loro disposizione, se possibile, un dirigente addetto agli arbitri; quest'ultimo per potere svolgere i suoi compiti ha accesso al campo di gioco in aggiunta ai dirigenti della sua Società iscritti nell'elenco di gara.
- 2 Durante lo svolgimento della gara la Società ospitante deve curare che tutto si svolga normalmente e secondo le eventuali disposizioni impartite dagli arbitri. In particolare deve far sì che dentro il campo di gioco entrino solo ed esclusivamente coloro che ne sono autorizzati ai sensi di quanto prescritto dalle presenti Norme.
- 3 Nessuna responsabilità incombe alla Società ospitante in merito alla sicurezza negli spogliatoi, fatte salve le misure di normale sicurezza e prevenzione che deve prendere e le relative informazioni da dare alla Società ospitata e agli arbitri.
- 5 Al termine della gara la Società ospitante deve mettere in atto quanto necessario per una serena conclusione della manifestazione mettendosi a disposizione della Società ospitata per qualunque problema o necessità.
- 6 La Società ospitante deve sempre accertarsi che gli arbitri possano lasciare senza problemi l'impianto sportivo dove si è disputata la gara; a tal proposito la Società ospitante ha l'obbligo di compiere quanto è nelle sue possibilità.

Art. 39 - Orario di inizio delle gare

- 1 Le gare devono avere inizio all'orario fissato nel Calendario e pubblicato sul Comunicato Ufficiale. Pertanto, le squadre devono presentarsi sul campo di gioco in tempo utile per prepararsi alla disputa della gara, consentire agli atleti di indossare la tenuta di gioco e compiere gli adempimenti e le formalità previsti dagli articoli seguenti in modo da dare inizio all'incontro all'orario stabilito dal calendario
- 2 Le squadre devono essere pronte ad iniziare la gara all'orario previsto, dopo aver compiuto gli adempimenti e le formalità di cui ai seguenti articoli e senza tenere conto dell'eventualità che il campo sia a quell'orario ancora impegnato per il protrarsi di gare precedenti o per altro motivo.

Art. 40 - Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara

- 1 Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
- 2 L'elenco va compilato in tre copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
- 3 L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.
- 4 *Nell'elenco va sempre riportato, nell'apposita colonna, il numero della Tessera CSI del partecipante (atleta, dirigente ecc.). Nel caso in cui egli sia in possesso solo dei modelli provvisori di tesseramento Mod. 2/R o 2/T, che non sono numerati, va indicato al posto del numero della tessera la dicitura "2/R" oppure "2/T". In tal caso la Commissione Tecnica, prima della omologazione della gara, provvederà ad effettuare un riscontro per verificare l'effettivo tesseramento.*
- 5 *L'elenco dei partecipanti consegnato all'arbitro, una volta iniziato il protocollo pre-gara (nella pallavolo) o la partita (nelle altre discipline) non può più essere modificato (es. aggiunti o cancellati nominativi). Solo chi è iscritto in distinta può prendere parte alla gara (stare in panchina o giocare), a prescindere dalla sua presenza o meno sul campo di gioco al momento dell'inizio della gara.*

Art. 41 - Tempo d'attesa

- 1 Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici.

- 2 Per le fasi regionali e interregionali il tempo d'attesa è fissato per tutte le discipline sportive e per ogni categoria in 60 minuti. Per i concentramenti e le finali nazionali saranno volta per volta stabilite e comunicate le opportune disposizioni.
- 3 Le squadre ritardatarie saranno ammesse a disputare la gara se entro il termine previsto per il tempo d'attesa saranno nelle condizioni di dare inizio al gioco presentandosi all'arbitro con gli atleti in tenuta di gara.

Art. 43 - Abbigliamento delle squadre

- 1 In occasione delle gare gli atleti devono indossare la divisa di gioco prevista dalle norme proprie di ciascuna disciplina sportiva.
- 2 La foggia, i colori e la numerazione delle divise di gioco devono essere quelle previste dai regolamenti e in caso di difformità l'arbitro può disporre la non ammissione al gioco degli atleti in difetto.
- 3 La numerazione delle maglie deve essere individuale ed è ammessa dal numero 1 al numero 99 (per la sola pallacanestro con esclusione dei numeri 1, 2 e 3). E' altresì consentito che le squadre utilizzino una maglia priva di numero (che sarà indicata con il numero 0).
- 4 Le divise di gara possono recare oltre al nome della Società sportiva, scritte o loghi anche promo-pubblicitari. Sono vietati scritte, loghi o messaggi di natura politica o non coerenti con lo Statuto e i Regolamenti del CSI e con le eventuali norme emanate dal CONI.
- 5 Sulle divise di gioco, le squadre vincitrici la fase locale, regionale e nazionale dei Campionati nazionali, possono applicare nel corso di tutto il successivo anno sportivo, il relativo scudetto.
- 6 *La numerazione delle maglie va effettuata con il metodo di serigrafia o similari. Limitatamente alle fasi provinciali è consentito numerare o correggere i numeri delle maglie utilizzando materiale adesivo.*

Art. 44 - Tessere CSI

- 1 Per essere ammessi a partecipare alla gara, i giocatori devono essere tesserati al CSI; il numero di tessera va riportato nell'elenco e la tessera va presentata all'arbitro per il relativo controllo.
- 2 Devono essere anche accluse all'elenco e presentate all'arbitro le tessere dei dirigenti e dei tecnici ammessi nel campo di gara.
- 3 Il tesseramento al CSI può essere dimostrato all'arbitro, oltre che con le tessere individuali, mediante l'esibizione dei modelli provvisori di tesseramento visti dall'ufficio tesseramento del Comitato o dei tabulati rilasciati dallo stesso ufficio riportanti i dati di tesseramento di ogni singolo atleta, tecnico o dirigente.
- 4 *Limitatamente alla attività provinciale è consentita la partecipazione di atleti regolarmente tesserati ma sprovvisti della tessera, o uno dei documenti sostitutivi, al momento della gara. In tal caso può essere sufficiente una dichiarazione autografa del rappresentante della squadra, attestante il pre-esistente tesseramento CSI dell'atleta, ma alla Società verrà comminata una ammenda.*

Art. 45 - Documenti di riconoscimento

- 1 Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara - atleti, dirigenti, tecnici - devono comprovare all'arbitro anche la loro identità.
- 2 Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire con una delle seguenti modalità:
 - attraverso uno dei seguenti documenti con foto (anche stampata): carta di identità; passaporto; patente di guida; porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita sezione degli elenchi;
 - attraverso la tessera CSI con foto; la tessera di riconoscimento sportiva rilasciata dal Comitato CSI di appartenenza; la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione Sportiva Nazionale o da una Disciplina Associata del CONI;
 - mediante conoscenza personale dell'atleta da parte dell'arbitro o di uno degli arbitri o degli ufficiali di gara ufficialmente designati. In tal caso l'arbitro o l'ufficiale di gara che riconosce l'atleta, il dirigente o il tecnico firmerà nell'elenco accanto al nome dell'interessato nello spazio riservato all'indicazione del documento di riconoscimento.
- 3 *La tessera di riconoscimento sportiva indicata al comma 2, può essere rilasciata dal Comitato CSI di Ravenna dietro presentazione di un valido documento di riconoscimento (vedi comma 1 lettera a) oppure fotocopia chiara e leggibile dello stesso.*
- 4 *Per gli atleti che non abbiano compiuto il 15° anno di età o che compiranno il 15° anno durante la stagione sportiva in corso, sarà ritenuta valida, sino al termine dei Campionati, la certificazione di identità, fornita di foto-tessera, firmata dal genitore o dal legale tutore.*
- 5 *I giocatori che hanno subito lo smarrimento o il furto del documento di identità, per essere ammessi a disputare la gara, devono presentare all'arbitro una copia della denuncia di smarrimento/furto rilasciata dagli organi di Pubblica Sicurezza corredata dalla foto-tessera dell'interessato.*

Art. 46 - Precisazione per l'effettuazione del riconoscimento nell'attività regionale nazionale

- 1 Fermo restando quanto previsto all'articolo precedente, si precisa che per l'effettuazione del riconoscimento degli atleti e dirigenti, limitatamente all'attività regionale e nazionale, non è sufficiente la sola tessera CSI benché munita di foto. Gli atleti e i dirigenti, quindi, oltre alla tessera CSI dovranno presentare anche un documento di identità (fatto

salvo per coloro che non abbiano compiuto i 15 anni, per i quali la tessera CSI con foto è consentita sempre e a tutti i livelli dell'attività).

Art. 48 - Riconoscimento

- 1 Completato il controllo degli elenchi e dei documenti, si procederà al riconoscimento di tutte le persone in essi riportate. Gli arbitri partecipano al riconoscimento in divisa, gli atleti con la tenuta di gioco completa.
- 2 Il riconoscimento avviene secondo quanto previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive. Concluso il riconoscimento di ambedue le squadre, l'arbitro intratterrà gli atleti e i dirigenti per fornire brevi istruzioni o alcune raccomandazioni in merito al comportamento da tenere nel corso dell'incontro e alle modalità di comunicare con gli ufficiali di gara; potrà, se richiesto, fornire i necessari chiarimenti a quesiti o dubbi posti dai partecipanti alla gara. L'arbitro controfirma quindi gli elenchi nello spazio appositamente previsto e consegna una copia di ciascuno di essi al dirigente accompagnatore, o, in mancanza, al capitano dell'altra squadra.
- 3 All'atto del riconoscimento l'arbitro chiamerà ogni nominativo presente in distinta con il cognome; il nominato risponderà con il proprio nome e mostrerà, se giocatore, il numero di maglia.
- 4 Qualora un atleta o un dirigente sia assente al momento del riconoscimento, l'arbitro non li depennerà dall'elenco ma provvederà ad identificare gli stessi, al momento del loro effettivo arrivo.

Art. 51 - Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara

- 1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti sulla possibilità che uno o più giocatori possano presentarsi a gara iniziata ed essere ammessi al gioco, ogni gara può essere iniziata solo se ciascuna delle due squadre è presente, entro lo scadere del tempo d'attesa previsto, con il numero minimo di giocatori previsto dai regolamenti delle singole discipline sportive.
- 2 Se il numero minimo di giocatori previsto non viene raggiunto, l'arbitro non darà inizio alla gara, lascerà libere le squadre e riferirà quanto avvenuto sul rapporto di gara per le conseguenti decisioni che saranno assunte dagli Organi giudicanti.
- 3 Se una squadra si trovasse in condizioni di non poter proseguire una gara già iniziata per il venir meno del numero minimo degli atleti necessario per iniziare il gioco, così come previsto dal Regolamento tecnico della disciplina sportiva cui si riferisce, saranno assunti i provvedimenti previsti nel medesimo regolamento.
- 4 *Qualora all'orario di inizio della gara le squadre risultino avere il numero minimo dei giocatori previsto dai Regolamenti Tecnici, esse sono tenute ad iniziare immediatamente la gara. In tal caso, gli arbitri non accorderanno la possibilità di attendere l'arrivo di uno o più atleti mancanti.*

Art. 54 - Irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature – Procedura per i reclami

- 1 Qualora gli arbitri riscontrassero, prima della disputa della gara e anche su segnalazione di una o di entrambe le Società, eventuali irregolarità nel campo di gioco e/o nelle attrezzature, devono invitare la Società ospitante a intervenire per regolarizzare la situazione.
- 2 Se i rilievi in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature risultano fondati, l'arbitro invita la Società ospitante o i responsabili dell'impianto a provvedere immediatamente e comunque entro un termine congruo che consenta lo svolgimento della gara. Tale termine, che deve tenere conto delle situazioni obiettive (ad esempio l'avanzare dell'oscurità o gli orari dei mezzi pubblici per il rientro in sede della squadra ospite, oppure altre gare programmate nello stesso impianto e altri impegni arbitrali nella stessa giornata degli arbitri designati), non può essere superiore alle 2 ore.
- 3 Qualora invece i rilievi presentati in merito alla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non vengano riconosciuti fondati o se gli interventi effettuati, a giudizio della Società che aveva mosso i rilievi, non fossero ritenuti sufficienti a eliminare l'irregolarità riscontrata, la stessa non può rifiutarsi di partecipare alla gara se viene così deciso dall'arbitro. La Società può, tuttavia, presentare all'arbitro, a firma del dirigente accompagnatore ufficiale o, in mancanza, del capitano della squadra, una riserva scritta alla quale deve fare seguire tutti gli adempimenti previsti dalle procedure del regolamento di giustizia sportiva per i reclami, ivi compreso il preannuncio non potendosi considerare tale la riserva scritta.
- 4 Qualora l'irregolarità venga riscontrata nel corso della gara e se la stessa non poteva essere constatata prima, la riserva va presentata all'atto della scoperta dell'irregolarità.
- 5 I reclami sulla regolarità dei campi di gioco e delle attrezzature non preceduti dalla riserva scritta, da presentarsi nei tempi e con le procedure di cui ai precedenti commi, sono inammissibili.
- 6 Qualora non fosse possibile porre rimedio alle irregolarità riscontrate, se le stesse superano la tolleranza prevista dai Regolamenti, gli arbitri non daranno inizio alla gara o non la proseguiranno descrivendo quanto accaduto nel referto di gara. Spetta agli Organi giudicanti deliberare in merito e assumere ogni decisione opportuna e necessaria.
- 7 *Limitatamente alle fasi provinciali, la Società ospitante dovrà intervenire per risolvere tali irregolarità entro 30 minuti, pena la sospensione definitiva dell'incontro.*

Art. 58 - Assenza dell'unico arbitro designato

- 1 Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.
- 2 I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.

- 3 Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:
- a) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI;
 - b) per le categorie in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
- 4 Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.
- 5 Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.
- 6 La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.
- 7 *Si invitano le Società a disputare la gara anche in assenza dell'Arbitro designato.*
- 8 *L'accordo tra i Dirigenti di cui al comma 3 punto a), deve essere stilato in forma scritta.*
- 9 *È responsabilità della Società ospitante far pervenire entro 72 ore il referto presso gli uffici del CSI (oltre a comunicare il risultato della gara via e-mail).*
- 10 *All'Arbitro individuato dalle Società, che deve essere tesserato CSI, verrà corrisposto il relativo gettone di presenza.*

Art. 60 - Responsabilità dell'ordine pubblico

- 1 Durante lo svolgimento delle gare, la responsabilità dell'ordine pubblico spetta alla Società ospitante, o prima nominata in calendario, con le precisazioni e le limitazioni di cui ai precedenti articoli riguardanti le Società ospitanti.
- 2 La squadra ospitata potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento dei propri sostenitori e, in caso di intemperanze degli stessi, dovrà attivamente adoperarsi affinché cessino le irregolarità, senza delegare tale compito alla squadra ospitante responsabile dell'ordine pubblico.
- 3 Spetta, in ogni caso, alla Società prima nominata in calendario, la cura e la responsabilità dell'ammissione nel recinto di gioco solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti autorizzati e la vigilanza che questa norma venga rispettata per l'intera durata della gara.

Art. 72 - Rinuncia alla disputa d'una gara

- 1 Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia alla disputa d'una gara, regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo carico verranno assunti i seguenti provvedimenti:
- a) perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;
 - b) penalizzazione di 1 punto in classifica;
 - c) ammenda da graduarsi in base al numero delle rinunce effettuate secondo l'entità stabilita dal regolamento della manifestazione.
- 2 Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. Nei confronti della stessa, inoltre, verrà disposto l'incameramento dell'intera cauzione.

Art. 73 - Rinunce preventive

- 1 Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata.
- 2 In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
- 3 Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente art. 72 comma 1, con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell'ammenda di cui al comma c).
- 4 Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.
- 5 *Si considera "preannunciata" o "preventiva" quella rinuncia che viene comunicata al CSI almeno 48 ore prima dell'orario previsto per l'inizio della gara.*
- 6 *Tutte le rinunce giunte dopo tale termine non sono da considerarsi "preventive" e ricadono sotto i dettami dell'art. 72; in tal caso è comunque facoltà del Csi, qualora ne avesse i tempi e i mezzi, avvisare l'altra squadra e l'arbitro designato ed eventualmente concedere ad essi la facoltà di astenersi dal presentarsi in campo.*

Art. 87 - Le osservazioni delle Società

- 1 Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.
- 2 Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo giudicante entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara.
- 3 Le osservazioni scritte non costituiscono né riserva scritta né preannuncio agli effetti di una eventuale interposizione di reclamo.
- 4 I Comitati cureranno di fornire alle Società sportive appositi modelli per la presentazione delle osservazioni scritte.

Art. 111 - Irrogazione ed efficacia dei provvedimenti disciplinari

- 1 I provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società, dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti partecipanti alle attività del CSI sono irrogati, ai vari livelli, con le modalità, le norme e le limitazioni e dagli Organismi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, approvato dal Consiglio nazionale.
- 2 I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione all'albo del Comitato del Comunicato Ufficiale stesso, secondo quanto previsto, per i vari livelli dell'attività, dalle presenti Norme.
- 3 La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.
- 4 Per garantire il corretto andamento dell'attività e per essere certi che i provvedimenti disciplinari abbiano efficacia a partire dalla prima gara immediatamente successiva alla data della loro assunzione, gli stessi possono essere notificati agli interessati con le procedure previste per le comunicazioni di cui ai precedenti articoli 27-30 e con l'indicazione, nella comunicazione stessa, della data di efficacia del provvedimento.
- 5 *Qualora un tesserato venga sul campo sanzionato con una espulsione definitiva o provvedimento di pari significato, egli dovrà ritenersi automaticamente squalificato almeno per la gara immediatamente successiva anche in mancanza di delibera del Giudice Unico.*
- 6 *Qualora un tesserato venga sul campo sanzionato con una ammonizione e risultasse aver raggiunto il numero massimo di ammonizioni previste dalla disciplina sportiva, egli dovrà ritenersi automaticamente squalificato almeno per la gara immediatamente successiva anche in mancanza di delibera del Giudice Unico.*

Art. 117 - Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria

- 1 Laddove bisogna assegnare un titolo, come la vittoria d'una manifestazione o determinare il passaggio e/o la retrocessione ad altro livello o categoria di attività, e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà definita nel modo seguente:
 - a) se la parità in classifica si verifica tra due squadre, le stesse disputeranno una gara di spareggio in campo neutro secondo quanto stabilito dal Regolamento della manifestazione;
 - b) se la parità in classifica riguarda tre o più squadre verrà stilata una classifica avulsa (secondo i criteri riportati dalle "Disposizioni regolamentari per le discipline sportive"), tenendo conto solo delle gare disputate tra le stesse; qualora due squadre risultassero ai primi posti della classifica avulsa, disputeranno una gara di spareggio, se la parità permanesse ancora tra più squadre si disputerà un girone di spareggio anche con la formula dell'eliminazione diretta

Art. 118 - Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità

- 1 Laddove occorra definire l'esatta posizione in graduatoria (ad esempio per stabilire gli accoppiamenti della fase successiva della medesima manifestazione) e si verifichi parità in classifica, la stessa verrà mediante una classifica avulsa che tiene conto soltanto delle gare giocate tra di loro dalle squadre finite in parità nella classifica. Le modalità per la compilazione della classifica avulsa sono definite dai regolamenti delle singole discipline sportive.

Art. 121 - Comunicazioni delle società tramite posta elettronica o fax

- 1 *Tutte le comunicazioni ufficiali da parte delle Società, previste dal Regolamento possono essere inviate anche mezzo posta elettronica o fax solo se preannunciate via telefono. Gli indirizzi delle Commissioni tecniche sono pubblicate sul sito internet del CSI di Ravenna.*
- 2 *Tali comunicazioni devono essere inviate dagli indirizzi di posta elettronica presenti negli archivi societari del CSI, preventivamente comunicati alla Commissione Tecnica sul modulo di iscrizione al Campionato di cui al successivo comma 4.*
- 3 *E' facoltà del CSI richiedere successivamente, qualora la ritenga necessaria, la presentazione della medesima comunicazione anche in forma cartacea.*
- 4 *E' obbligatorio, in fase di iscrizione di ogni squadra al Campionato, comunicare sull'apposito modulo i nominativi ed i recapiti di almeno due dirigenti responsabili della squadra. I recapiti di tali dirigenti dovranno necessariamente essere completi di indirizzo e-mail e di numero di telefono cellulare.*

Art. 122 - Dotazione di materiale sanitario di Pronto Soccorso

- 1 *E' fatto obbligo ad entrambe le squadre portare di avere disponibile presso la panchina una cassetta o borsa contenente idoneo materiale sanitario di Pronto Soccorso.*
- 2 *A titolo puramente indicativo, la borsa del Pronto soccorso dovrebbe contenere almeno:*
 - confezioni di ghiaccio pronto uso
 - disinfettante
 - rotolo di cerotto
 - guanti in lattice monouso
 - bende e compresse di garza sterili
 - confezione di cotone idrofilo
 - tamponi nasali emostatici
 - forbici
 - laccio emostatico
 - eventuali blandi medicinali da automedicazione (senza obbligo di ricetta)

- 3 *Il rilievo da parte dell'arbitro della inosservanza della presente norma verrà effettuato nel caso in cui, presentandosi la necessità di utilizzare tale dotazione, la squadra ne risulti sprovvista. In tal caso egli ne farà opportuna segnalazione sul rapporto di gara e il Giudice Sportivo applicherà una sanzione pari al doppio della ammenda minima prevista.*

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE

PALLAVOLO

Art. 2 - Categorie di età e altezza della rete

Categoria	Anno	Altezza rete
Under 8 (minivolley)	2002 / 2003	2,00 m
Under 10 (minivolley)	2000 / 2001 / 2002	2,00 m
Under 12	1998 / 1999 / 2000	2,10 m
Under 14	1996 / 1997 / 1998	2,15 m
Allievi	1994 e successivi	2,35 m
Allieve	1994 e successivi	2,24 m
Juniores M	1992 e successivi	2,43 m
Juniores F	1992 e successivi	2,24 m
Top Junior M	1988 e successivi	2,43 m
Top Junior F	1988 e successivi	2,24 m
Open M	1994 e precedenti	2,43 m
Open F	1994 e precedenti	2,24 m
Open misto	1994 e precedenti	2,35 m

* comunicati dal CSI nazionale.

Art. 3 - Tempo di attesa

- 1 Il tempo di attesa nella pallavolo è di 15 minuti.
- 2 *Limitatamente alle fasi provinciali, il tempo di attesa nelle categorie giovanili fino ai 16 anni non compiuti il massimo tempo di attesa è di 30 minuti.*

Art. 4 - Partecipanti alla gara

- 1 Alla gara di pallavolo partecipano squadre composte da un massimo di 12 giocatori.
- 2 *Limitatamente alle fasi provinciali, nelle categorie giovanili fino ai 16 anni non compiuti il massimo numero di giocatori per ogni squadra è di 15.*

Art. 5 - Abbigliamento degli atleti

- 1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.
- 2 Il libero, se presente, deve indossare una maglia di colore diverso.
- 3 *Ad eccezione della attività di Pallavolo Mista, i giocatori della stessa squadra dovranno scendere in campo con la divisa uniforme (intesa come maglia di gioco) e numerata in modo univoco.*
- 4 *I giocatori dovranno indossare pantaloncini corti, i quali potranno essere anche di colore diverso, con la sola eccezione della attività di Pallavolo Mista nella quale è consentito anche l'uso dei pantaloni lunghi della tuta sportiva.*

Art. 6 - Distinta dei partecipanti alla gara

- 1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.
- 2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. *Nel caso in cui il giocatore sia in possesso solo di Mod. 2/R o 2/T non numerato, esso va indicato al posto del numero della tessera.*
- 3 Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.
- 4 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro. *La distinta dei giocatori consegnata all'arbitro, una volta iniziato il protocollo pre-gara (di norma 13 min prima dell'inizio della gara con il "controllo della rete") non può più essere modificata (es. aggiunti o cancellati nominativi); di conseguenza, solo chi è iscritto in distinta può prendere parte alla gara (stare in panchina o giocare), a prescindere dalla sua presenza o meno sul campo di gioco al momento dell'inizio della gara.*
- 5 Nella distinta dei partecipanti possono venire indicati inoltre:
 - il dirigente accompagnatore;
 - Il dirigente addetto all'arbitro
 - *il segnapunti (per la squadra ospitante)*
 Possono altresì essere indicati:
 - l'allenatore
 - un vice allenatore
 - un medico
 - un fisioterapista/massaggiatore
- 6 *La distinta va presentata all'arbitro almeno 20 minuti prima dell'inizio della gara. Essa va compilata sull'apposito modulo ufficiale disponibile presso il comitato CSI o fac-simile (scaricabile anche dal sito internet del CSI di Ravenna). Tale modulo deve essere compilato con esattezza, chiarezza e completezza scrivendo tutti i dati a penna, possibilmente in caratteri stampatello e deve essere sottoscritto dal Capitano della Squadra.*

Art. 7 - Libero e servizio

- 1 Le squadre che utilizzano il libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore interessato e devono, inoltre, compilare l'apposito modello che va consegnato unitamente agli elenchi.
- 2 In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni circa l'utilizzo del libero e circa l'esecuzione e ricezione del servizio.

Art. 13 - Segnapunti messo a disposizione dalle Società

- 1 La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere le funzioni di segnapunti.
- 2 Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di segnapunti, deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.
- 3 Se il Segnapunti non è presente all'orario di inizio della gara, il 1° arbitro lo sostituisce con un altro tesserato reperito eventualmente sul posto, compreso eventualmente un arbitro, o con altra persona da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Nel caso in cui non si riesca a reperire un sostituto, la funzione di segnapunti viene affidata al 2° arbitro che, in tal caso, svolgerà unicamente i compiti previsti per tale funzione.
- 4 Qualora non sia presente il 2° arbitro e ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere tale ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo, anche non tesserate, a cui affidare l'incarico, sarà un giocatore e/o un dirigente della squadra ospitante a svolgere tali funzioni per tutta la gara; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo. È possibile che anche un componente della squadra ospite, o seconda nominata, ricopra il ruolo del segnapunti nel caso questi si offra spontaneamente.
- 5 Il 1° arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara il tesserato messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata, risultasse incapace di svolgere nella maniera dovuta il compito di segnapunti.
- 6 Nelle gare di campionati giovanili (Juniores, Allievi, Ragazzi etc.) trascorsi 30 minuti dall'orario ufficiale d'inizio gara (se il problema sussiste prima dell'inizio della partita) o dal momento in cui il problema si presenta (a gara iniziata), se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.
- 7 Nelle gare di campionati Open e Top Junior, invece, l'arbitro dichiarerà conclusa la gara senza segnare alcun punteggio finale nel referto di gara.
- 8 In ogni caso il 1° arbitro riporterà quanto avvenuto nello spazio "osservazioni" del referto per gli eventuali provvedimenti dell'Organo giudicante.
- 9 Qualora venisse designato dall'Organo competente un segnapunti ufficiale quello messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata nel calendario, si asterrà dallo svolgere tale funzione ma sosterrà nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, chiedergli di assolvere il ruolo per il quale era stato indicato.
- 10 *La Società che schiera un segnapunti che non sia tesserato CSI e/o che non sia in possesso dei requisiti necessari e/o delle competenze minime per assolvere tale compito, verrà sanzionata con una ammenda.*
- 11 *Il segnapunti di società dovrà essere presente nel campo di gara presentarsi all'arbitro e rendersi disponibile a svolgere il suo ruolo almeno 20 minuti prima dell'orario ufficiale d'inizio gara.*

- 12 *Se una Società non può mettere a disposizione il Segnapunti per una o più gare, può inoltrare richiesta scritta alla C.T. Pallavolo, che deve giungere tassativamente almeno 7 (sette) giorni prima della data della gara pena il non accoglimento, di un Segnapunti ufficiale CSI. Nella richiesta scritta la società deve indicare tutti gli estremi (N. gara, data, ora, luogo). La C.T. Pallavolo ha la facoltà di accettare o respingere la richiesta tenendo conto della disponibilità arbitrale a svolgere tale compito. E' cura della società accertarsi se la richiesta è stata accolta o respinta dalla C.T. Pallavolo. Il costo del servizio a carico della società richiedente verrà stabilito annualmente dal Comitato*

Art. 21 - Modalità per la compilazione delle classifiche

- 1 Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - § 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
 - § 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
 - § 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
 - § 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.
- 2 Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano al meglio di 2 set vinti su 3, saranno assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
 - § 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-0;
 - § 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1;
 - § 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2;
 - § 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-2.
- 3 Nelle gare dell'attività a progetto, potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.

Art. 22 - Modalità per la compilazione della classifica avulsa

- 1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
- 2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
 - b) differenza set nella classifica avulsa (set vinti meno set persi);
 - c) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
 - d) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
 - e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - f) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
 - g) differenza punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti meno punti subiti).
 - h) sorteggio.

Art. 24 - Coppa Disciplina

- 1 *Viene istituita la Coppa Disciplina (ex-Coppa Fair Play), che viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero ed entità di sanzioni disciplinari a carico suo o dei suoi tesserati.*
- 2 *Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i punti previsti dalla Tabella riportata nel Regolamento nazionale. La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti. A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione. Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.*
- 3 *I premi della Coppa Disciplina vengono annualmente indicati e assegnati dal Comitato CSI di Ravenna.*
- 4 *Al raggiungimento di determinate soglie di punteggio nella classifica della Coppa Disciplina, le Società interessate verranno sanzionate con punti di penalizzazione in Classifica Generale secondo la Tabella A riportata di seguito, ivi compresi quelli previsti per le soglie intermedie eventualmente superate nella stessa occasione.*

Tabella A

PENALIZZAZIONI IN CLASSIFICA GENERALE SULLA BASE DELLA CLASSIFICA DI COPPA DISCIPLINA	
Soglia in Coppa Disciplina	Penalizzazioni in Class. Generale
15 punti	- 1 punto
25 punti	-2 punti
35 punti	- 3 punti
Oltre i 45 punti	Esclusione dalla manifestazione

Art. 25 - Coppa Etica

- Viene istituita la Coppa Etica (ex-Coppa Disciplina) che viene assegnata per ogni torneo alla squadra che nel corso dell'intera manifestazione mantenuto saldi alcuni comportamenti secondo i valori etici del CSI.
- Per compilare la classifica della Coppa Etica vengono assegnati ad ogni squadra per ogni parametro e per ogni partita i punti a favore e detratti quelli a sfavore, previsti dalla Tabella B riportata di seguito. La classifica "Coppa Etica" verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore punteggio. In caso di parità si assegnerà ex-æquo.
- La squadra vincente della Coppa Etica si potrà iscrivere gratuitamente allo stesso Campionato nell'anno sportivo successivo.

Tabella B

PUNTI A FAVORE	
Punti	Motivo
100	Iscrizione a Campionato
2	Ogni atleta che gioca almeno un set completo (escluso il libero) nella gara
20	Conclusione del campionato con nessuna penalità in Coppa Disciplina
30	Partecipazione di un atleta/dirigente al Corso Arbitri
PUNTI A SFAVORE	
-80	Rinuncia non preventiva, gara sospesa o squadra incompleta
-50	Rinuncia preventiva
-6	Spostamento gara
-4	Mancanza del Segnapunti
-5	Ogni punto in Coppa Disciplina
-1	Ogni richiamo del Giudice Sportivo

Art. 26 - Ammende

- Il Giudice Sportivo, oltre alle ammende e a tutte le sanzioni previste dai Regolamenti nazionali, ha facoltà di sanzionare le società sportive con ammende previste dalla Tabella C riportata di seguito.

Tabella C

AMMENDE (minimo € 5,00)	
€uro	Motivo
30,00	Per ogni giocatore non tesserato CSI
20,00	Per ogni allenatore, dirigente o segnapunti non tesserato CSI
30,00	Per ogni giocatore in posizione irregolare tesseramento CSI/Fipav
10,00	Tassa spostamento gara cat. Open
5,00	Tassa spostamento gara cat. Giovanili
5,00	Mancanza materiale di Pronto Soccorso
5,00	Per mancanza del Segnapunti (dopo due richiami)
5,00	Muta di maglie non uniformi (dopo due richiami)
€ 1,00 al minuto	Ritardo inizio gara a partire dal 5' fino al 15'
20,00	Rinuncia preventiva
40,00	Rinuncia non preventiva

NORME NON DEROGABILI NELL'ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI NAZIONALI

Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati alla FIPAV

In attesa di rinnovare la Convenzione con la FIPAV si indicano di seguito le modalità relative agli atleti col doppio tesseramento. Si precisa che in caso di doppio tesseramento, il CSI riconosce come valido quello sottoscritto in data anteriore secondo i criteri e le modalità di seguito riportati:

- se risulta valido il tesseramento a favore della Società del CSI, la gara verrà omologata col risultato conseguito sul campo e nei confronti dell'atleta e della sua Società potranno essere assunti gli opportuni provvedimenti disciplinari;
- se risulta valido il tesseramento a favore della Società federale, la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione di doppio tesseramento e la relativa deliberazione va trasmessa alla competente FSN/DA, per i provvedimenti a carico dell'atleta stesso;
- se risulta non valido nessuno dei due tesseramenti la gara verrà data persa alla Società per la quale ha gareggiato l'atleta in posizione irregolare.

È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati anche alla FIPAV purché lo siano per la stessa Società sportiva con la quale gareggiano nel CSI.

Possono tesserarsi e gareggiare per una Società del CSI gli atleti che, pur tesserati con un'altra Società affiliata alla FIPAV, non abbiano preso parte a nessuna gara ufficiale federale nel corso dello stesso anno sportivo (1 settembre /31 agosto). Tale tesseramento dovrà avvenire entro il 31 gennaio.

Le Società sportive possono anche schierare atleti tesserati con le stesse alla FIPAV con la clausola del "prestito giovanile". Costoro, tuttavia, possono partecipare solo ed esclusivamente al torneo giovanile CSI corrispondente a quello FIPAV per il quale si usufruisce del prestito (es. chi ha ottenuto il prestito per l'Under 18 femminile può giocare nel CSI solo nel torneo Juniores femminile). L'eventuale partecipazione di questi atleti ad altri tornei giovanili dei Campionati nazionali o ai tornei Open comporta la posizione di doppio tesseramento.

Analogamente le Società sportive che praticano attività solo nel CSI possono utilizzare, con la clausola del prestito giovanile, atleti tesserati alla FIPAV con un'altra Società che disputa, però, un campionato di serie. Il prestito può essere concesso per un solo torneo giovanile (Allievi/e, Juniores F, Top Junior M/F) e l'atleta può essere utilizzato/a solo per il torneo per il quale il prestito stesso è stato ottenuto, con assoluta esclusione degli altri tornei giovanili (anche se l'atleta vi rientra coi limiti di età) del torneo Open e di quello Misto.

Disposizioni relative esclusivamente alla Pallavolo mista

È possibile tesserare per una Società sportiva CSI atleti e atlete che abbiano preso o che continuino a prendere parte a campionati federali con una diversa Società FIPAV, a condizione che quest'ultima, precedentemente al tesseramento CSI, conceda il "nulla osta" scritto in tal senso.

Inoltre gli atleti e le atlete tesserati con Società sportive che partecipano ai campionati CSI di pallavolo nelle varie categorie, possono tesserarsi e giocare nel campionato per la categoria Mista con un'altra Società, a condizione che la Società di primo tesseramento CSI non partecipi al campionato per la categoria Mista e conceda, precedentemente all'ulteriore tesseramento, il "nulla osta" scritto in tal senso.

Tutti questi tesseramenti dovranno avvenire entro il 31 gennaio e il "nulla osta" dovrà essere allegato al modello 2T o 2R, pena la nullità del tesseramento stesso.

Fermo restando quanto sopra non possono comunque partecipare a tutte le fasi dei Campionati nazionali del CSI, ivi comprese quelle locali, gli atleti che nel corso dello stesso anno sportivo abbiano preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in su.

Per "prendere parte" si intende l'effettiva entrata in campo in una gara ufficiale di campionato e non la semplice iscrizione in distinta.

Le sanzioni disciplinari superiori ai sei mesi comminate dagli organi giudicanti della FIPAV hanno piena validità anche per il CSI.

Regolamento per la giustizia sportiva

PRINCÌPI GENERALI

ATTIVITÀ LOCALE

Art. 11 - Commissione Giudicante del Comitato

- 1 La competenza sull'attività locale è demandata alla Commissione Giudicante del Comitato (CGC) la quale opera in prima istanza attraverso un doppio grado di giudizio.
- 2 Per ogni disciplina sportiva il controllo è effettuato da un Giudice Unico (GU) o da una Commissione Disciplinare (CD).
- 3 Quest'organo, sia nella composizione monocratica sia in quella collegiale, verifica la regolarità delle gare, omologa le stesse, delibera sui reclami presentati, assume i provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società e dei loro tesserati.

Istanza di revisione

- 4 Avverso le decisioni del GU o della CD è ammessa istanza di revisione da presentarsi alla CGC nella sua composizione collegiale la quale decide in prima istanza.

Appello di seconda istanza

- 5 Avverso le deliberazioni della CGC è ammesso appello alla competente Commissione Giudicante Regionale la quale decide in seconda ed ultima istanza.

Ricorso per motivi di legittimità

- 6 Avverso le deliberazioni della CGR è ammesso ricorso soltanto per motivi di legittimità alla CNGS, la quale se accoglie anche parzialmente lo stesso, rimette gli atti alla Commissione Giudicante Nazionale (CGN) la quale decide in via definitiva.

Art. 28 - Finalità delle sanzioni

- 1 Le sanzioni assunte in relazione a fatti accaduti nel corso dell'attività sportiva hanno il compito di ristabilire il rispetto delle regole e di censurare fatti e comportamenti che ostacolano la realizzazione nello sport del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. In questo contesto esse hanno il compito di richiamare al rispetto delle regole e non soltanto di punire coloro che le violano; pertanto devono essere assunte tenendo presenti la qualità delle persone coinvolte e avendo come obiettivo il loro corretto reinserimento nel circuito delle attività del CSI.

Art. 31 - Le sanzioni per i tesserati

- 1 A carico dei tesserati del CSI che svolgono o partecipano all'attività sportiva - atleti, dirigenti, tecnici - possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni:
- § ammonizione;
 - § ammonizione con diffida;
 - § squalifica sino a 12 giornate effettive di gara;
 - § squalifica a tempo: sino ad un massimo di 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni, sino ad un massimo di 4 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione abbiano già compiuto 18 anni
 - § non assegnazione o revoca del titolo sportivo (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali).
 - § non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni (sanzione applicabile solo per titoli sportivi conquistati negli sport individuali).

Art. 41 - Le sanzioni per le Società sportive

- 1 A carico delle Società possono essere assunte, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi, le seguenti sanzioni disciplinari:
- § ammonizione;
 - § gara persa (con il "risultato tecnico" previsto da ciascuna disciplina sportiva o col punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole);
 - § ammenda secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale;
 - § squalifica del campo di gara per una o più giornate;
 - § obbligo di giocare una o più partite a porte chiuse;
 - § penalizzazione di 1 o più punti nella classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
 - § retrocessione all'ultimo posto nella classifica;
 - § non assegnazione o revoca del titolo sportivo (conquistato sul campo col quale si accede ad una ulteriore fase della manifestazione o si ha titolo ad una promozione);
 - § esclusione dalla classifica finale;
 - § non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Art. 72 - Sospensione dell'omologazione per accertamenti. Assunzione dei provvedimenti disciplinari

- 1 Se dagli atti ufficiali emerge la necessità di compiere accertamenti sull'andamento della gara o sulla posizione dei tesserati, il giudice può rinviare l'omologazione della gara in oggetto assumendo, però, contestualmente i relativi provvedimenti disciplinari.
- 2 Insieme all'omologazione, il giudice di prima istanza assume nei confronti dei tesserati e delle Società che si siano resi responsabili di mancanze o irregolarità uno dei provvedimenti previsti rispettivamente nei precedenti artt. 31 e 41.

Art. 73 - Presentazione dei reclami

- 1 I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.

Art. 78 - Istanza di revisione

- 1 In relazione alle decisioni e ai provvedimenti assunti dagli organi di prima istanza per l'attività locale e regionale (GU o CD) è ammessa la proposizione di una istanza di revisione da presentarsi rispettivamente alla Commissione Giudicante del Comitato e alla Commissione Giudicante Regionale.

Art. 83 - Esclusione della "reformatio in pejus"

- 1 Le CGC o le CGR non hanno il potere della "reformatio in pejus" (di aumento) delle sanzioni disciplinari inflitte dai GU o dalle CD.

Regolamento generale dei Campionati nazionali e Gran Premi Nazionali

Art. 2 - Partecipazione alle fasi locali e regionali dei Campionati e dei Gran premi nazionali del CSI

- 1 Tutte le Società sportive affiliate al CSI hanno il diritto di partecipare, coi propri atleti in regola col tesseramento e in possesso dei requisiti richiesti, alle fasi locali dei Campionati nazionali e Gran Premi nazionali del CSI.
- 2 Le Società sportive possono partecipare alle fasi locali dei Campionati nazionali e dei Gran premi nazionali con un numero illimitato di atleti e/o di squadre per ciascuna disciplina sportiva e categoria, *fatti salvi i requisiti previsti dal Regolamento e le modalità di partecipazione contenute nelle presenti Norme e dai regolamenti emanati dai Comitati territoriali.*
- 3 Qualora il Comitato di appartenenza non organizzi la fase locale del Campionato nazionale e/o dei Gran premi nazionali, deve assicurare la partecipazione delle proprie Società sportive curandone l'iscrizione e la partecipazione alla fase locale di un Comitato viciniore con le modalità stabilite dal rispettivo Consiglio regionale.
- 4 Le Società, peraltro, in caso di non organizzazione dei Campionati nazionali e/o Gran premi nazionali da parte del proprio Comitato possono iscriversi alle fasi locali del Comitato viciniore a suo tempo individuato dal Consiglio regionale, dandone opportuna comunicazione al Comitato di appartenenza e al Comitato regionale.
- 5 L'ammissione alle fasi regionali è regolata dai rispettivi regolamenti.

Art. 3 - Modalità e limitazioni alla partecipazione

- 1 Per poter prendere parte ai Campionati e/o Gran premi nazionali, gli atleti devono essere tesserati al CSI per la disciplina sportiva alla quale prendono parte in data antecedente alla disputa della prima gara.
- 2 Il tesseramento deve essere effettuato in favore della Società con la quale si gareggia, secondo quanto previsto dalle "Norme per il tesseramento" e dalle eventuali Convenzioni con le Federazioni Sportive nazionali o con altri Enti di Promozione Sportiva e con le condizioni, le modalità e le limitazioni riportate nelle sezioni delle singole discipline sportive del presente Regolamento, ivi comprese le eventuali ulteriori restrizioni per alcune categorie di atleti tesserati con le Federazioni Sportive Nazionali.
- 3 Le Società sportive che partecipano alle manifestazioni con più squadre nella stessa disciplina sportiva e nella medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere, sigle o specifiche denominazioni. Non è consentito in questi casi lo scambio dei giocatori tra le varie squadre della stessa Società e gli atleti rimangono vincolati con la squadra con la quale hanno disputato la prima gara, in tutti i momenti e le fasi della manifestazione, ivi comprese le fasi regionale e nazionale.

Art. 5 - Modalità per lo svolgimento degli sport di squadra

- 1 I Campionati nazionali degli sport di squadra si svolgono per l'intera durata di un anno sportivo e comprendono:
 - § la fase locale;
 - § la fase regionale;
 - § la finale nazionale che potrà prevedere fasi interregionali.

Art. 6 - Fase locale degli sport di squadra

- 1 La fase locale è organizzata dai Comitati territoriali del CSI e, di norma, deve avere almeno 6 squadre partecipanti e un numero massimo di 14 per ciascun girone, fatte salve eventuali deroghe in considerazione delle situazioni locali che devono essere concesse dalla Direzione Tecnica Nazionale. La formula di svolgimento verrà scelta per ciascun torneo dal Comitato organizzatore; è comunque obbligatoria una prima fase con gironi all'italiana con gare di andata e ritorno.
- 2 La fase locale può essere svolta da più Comitati viciniori della stessa Regione. I Comitati regionali provvederanno ad unificare i tornei locali che non raggiungono il numero minimo di squadre, affidandone la gestione ad uno dei Comitati interessati.
- 3 Entro il 31 gennaio di ciascun anno sportivo devono essere attivate le Fasi territoriali dei Campionati nazionali.
- 4 Le Fasi territoriali degli sport di squadra devono concludersi prima dell'inizio delle Fasi regionali. Se entro tale termine un Campionato non dovesse concludersi, non è possibile ritenere qualificata alla Fase regionale la squadra che, in quel momento, è prima in classifica. In tal caso nessuna squadra potrà essere ammessa a partecipare alle Fasi regionali.

Art. 15 - Tesseramento

Sport di squadra

- 1 Fatte salvo quanto previsto dalle "Norme per la partecipazione all'attività del CSI degli atleti tesserati con altra Federazione Sportiva Nazionale", tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro le seguenti date:
 - § 28 febbraio per gli sport di squadra
 - § 30 aprile per gli sport individuali.
- 2 Inoltre le Società sportive possono integrare ulteriori atleti nel proprio organico tesserando gli stessi entro l'inizio della fase regionale e comunque non oltre il 20 maggio, nella misura di seguito indicata:
 - § Calcio a 11: numero massimo di 3 atleti;
 - § Calcio a 7: numero massimo di 2 atleti;
 - § Calcio a 5: numero massimo di 2 atleti;
 - § Pallavolo: numero massimo di 2 atleti;
 - § Pallacanestro: numero massimo di 2 atleti.
- 3 Gli atleti integrati entro le date stabilite dal precedente comma, possono essere utilizzati anche nella fase locale dei Campionati nazionali.

FAIR PLAY - AGONISMO ETICO

Coppa disciplina

La Coppa Disciplina viene assegnata per ogni torneo alla squadra più corretta e cioè a quella che nel corso dell'intera manifestazione ha registrato il minor numero di sanzioni disciplinari a suo carico. Per compilare la classifica della Coppa Disciplina vengono assegnati ad ogni squadra per ogni sanzione disciplinare subita i punti previsti dalla Tabella riportata più avanti (Tabella "A"). La classifica per l'assegnazione della Coppa Disciplina viene compilata mettendo al primo posto la squadra che ha totalizzato il minor numero di punti e così via fino all'ultima squadra che risulterà quella col maggior numero di punti.

A parità di punteggio la posizione in classifica viene determinata in base alla posizione ottenuta da ciascuna squadra nella classifica tecnica della manifestazione. Le squadre che totalizzano 80 punti vengono escluse dalla classifica della Coppa Disciplina.

TABELLA "A" PER LA COMPILAZIONE DELLA CLASSIFICA DELLA COPPA DISCIPLINA

• Società

SANZIONE SUBITA	PUNTI
Ammonizione	1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 per ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 per ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda	1 ogni 10,00 Euro
<i>(non si applica in caso di mancata presentazione in campo)</i>	
Ammenda massima prevista	50

• Dirigenti, tecnici, giocatori, altri tesserati

SANZIONE SUBITA	PUNTI
Fallo antisportivo - Fallo tecnico	0,3
Ammonizione	0,3
Espulsione temporanea	0,6
Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)	1,2 per ogni giornata
Squalifica a tempo	5 per ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50

() ai fini dell'attribuzione dei punti per le Classifiche "Disciplina" e "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale.*

CLASSIFICA "FAIR PLAY"

La classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa così come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina.

La classifica "Fair Play" viene compilata con le seguenti modalità:

- § • per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari; si aggiungono, per ogni partita disputata nelle eventuali ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase;
- § • da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio "Fair Play" il quale si ottiene parametrando i punti della Coppa Disciplina coi criteri di cui alla Tabella 'B' sotto riportata; vanno considerate ovviamente anche le sanzioni disciplinari delle fasi successive ai gironi all'italiana;
- § • il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
- § • il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della classifica "Fair Play".

La classifica "Fair Play" verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore punteggio.

In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina (Tabella 'A'). In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.

TASSE RECLAMO E LIMITI AMMENDE

TASSE RECLAMO

Reclami proposti agli Organi di prima istanza

Giudice Unico del Comitato (o Commissione Disciplinare del Comitato)	€ 50,00
Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale)	€ 50,00
Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato	€ 60,00
Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante	€ 60,00
Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale	€ 60,00

Appelli proposti agli Organi di seconda istanza

Appello alla Commissione Giudicante Regionale (per l'attività locale)	€ 100,00
Appello alla Commissione Giudicante Nazionale (per l'attività regionale e nazionale)	€ 100,00

Ricorsi proposti davanti alla CNGS

Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva (escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa) **€ 150,00**

MODALITÀ AMMINISTRATIVE PER I RECLAMI

§ Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti:
a totale carico delle parti richiedenti.

§ Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado **a carico del tesserato**

• Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo:

§ **a totale carico della Società o del tesserato richiedenti.**

• Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti: **a totale carico della parte richiedente.**

§ Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante:

a carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, parte o la totalità delle spese.

LIMITI DELLE AMMENDE

	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
Attività per ragazzi	€ 5,00	€ 100,00
Attività per giovani	€ 5,00	€ 200,00
Attività per adulti	€ 5,00	€ 300,00

QUOTE AMMINISTRATIVE

Affiliazione annuale della società al CSI	80.00
Tesseramento CSI adulto (atleta e dirigente)	7.50
Tesseramento CSI giovanile fino a 16 anni n.c.	5.50
Cartellini di identità	2.00
Iscrizione Campionato Open M e F	140.00
Iscrizione Campionato Open Misto	68.00
Cauzione Campionato Open M e F	100.00
Tassa-gara Campionati Open (M/F/Misto)	17.00
Iscrizione Campionato Top Junior	60.00
Cauzione Campionato Top Junior	50.00
Tassa-gara Campionato Top Junior	13.50
Iscrizione Campionato Juniores	45.00
Cauzione Campionato Juniores	50.00
Tassa-gara Campionato Juniores	13.00
Iscrizione Campionato Allieve	27.00
Tassa-gara Campionato Allieve	9.50
Iscrizione Campionato Ragazze	19.00
Tassa-gara Campionato Ragazze	8.50
Iscrizione Campionato Giovanissime	14.00
Tassa-gara Campionato Giovanissime	8.50
Iscrizione Torneo "Primi Passi"	14.00
Tassa-gara Torneo "Primi Passi"	7.00
Cauzione Camp. giovanili (Allieve/Ragazze/Giovanissime)	30.00

RECAPITI

E-mail Commissione Pallavolo	pallavolo@csiravenna.it
Telefoni del CSI	0544/31371 (Ravenna) – 0545/282621 (Lugo)
Fax	0544/31140
Sito internet	www.csiravenna.it
Orario Commissione	Lunedì dalle 21 alle 23

LA VOCE di Romagna

Ogni giovedì in tutte le edicole con l'insero speciale a colori dedicato alle attività del CSI di Ravenna

 **VIENI CON NOI**
UN ARBITRO SALVA LA PARTITA

Centro Sportivo Italiano

Campagna di reclutamento arbitrale 2009

www.csi-net.it www.csi-net.it www.csi-net.it www.csi-net.it www.csi-net.it

CORSI PER ARBITRO DI CALCIO, CALCIO A CINQUE, PALLAVOLO, BASKET



Per informazioni sul Corso Arbitri Pallavolo 2009/10 contattare il CSI....